



Città di Corleone
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Settore I – Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
“ GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ “

Art.1
DEFINIZIONI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è atto a definire i compiti del Garante della persona con disabilità, secondo i requisiti stabiliti dall'art.10 comma 2 della L.R. 10 agosto 2012 n.47, ed i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e di cui si avvale liberamente. Il presente Regolamento revoca il precedente e si compone di 9 articoli.

Art.2
NOMINA E REQUISITI

Il Garante agisce a titolo gratuito e viene nominato dal Sindaco ogni tre anni, l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Esso è scelto in quanto soggetto che possa attestare di essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che certifichi di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale. L'incarico del Garante è incompatibile con qualsiasi attività rappresentativa e con la funzione di dipendente del Comune di Corleone.

Art.3

ATTIVITÀ E SEDE

Il Garante opera secondo obiettivi e azioni condivise e programmate con l'Assessore Comunale alle Politiche Sociali, e con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di cui si avvale e, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore competente, entro la data di approvazione del consuntivo e del bilancio di previsione, una relazione dettagliata delle attività svolte e da svolgere. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale. Il Garante ha accesso agli atti della Pubblica Amministrazione che siano inerenti le funzioni di sua competenza, di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia. Sarà cura dell'Amministrazione comunale individuare apposita sede ove il Garante possa svolgere la propria attività.

Art.4

FUNZIONI

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla seguente normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitaria e internazionale:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica art.2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- L.R. 10 Agosto 2012, n.47

Art.5

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante:

- Comunica all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale;
- Interviene di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale, o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo, dal quale possa derivare un danno materiale o morale al disabile;
- Qualora venga richiesto, sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;

- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Corleone, potrà, inoltre avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti di concerto con il Sindaco tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- assicura la corretta informazione su tutta la normativa specifica agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, utilizzando tutti i mezzi idonei al raggiungimento di tale scopo;
- informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore Comunale alle Politiche Sociali, la Commissione preposta e gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di cui si avvale, collabora con il Garante nazionale e regionale.

Art.6

ATTIVITÀ DEL GARANTE

Il Garante inoltre, ha facoltà di:

- rivolgere indicazioni e suggerimenti ai fini di una migliore organizzazione degli uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile;
- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando al Sindaco ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;
- promuovere, previo raccordo con l'Amministrazione Comunale, iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'integrazione del disabile nella compagine sociale;
- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art.7

SEGNALAZIONI

Il Garante della persona disabile segnala ai Responsabili delle strutture amministrative le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale che ne determinano uno specifico pregiudizio, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Se l'omissione è direttamente imputabile al Responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovraordinato ed al Sindaco.

Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

Qualora a seguito della segnalazione il Responsabile di struttura non provvede, il Garante né darà notizia per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale affinché intervengano nei confronti della struttura interessata.

Tutta la documentazione deve essere inviata a mezzo esclusivamente a mezzo digitale.

Art.8

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii.

Art.9

REVOCA

Il Sindaco può rimuovere dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.10 comma 2 della L.R. 10 agosto 2012 n.47 e per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.